



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0096727/2011 - 30/06/2011
- Provincia di Padova



Provvedimento n. 6202/EM

Prot. Gen. n. del

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga.
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Sostituzione dell'autorizzazione "generale" (impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso) n. 5562/EM del 11/09/2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTO il D.P.R. 24/5/88 n. 203 "Attuazione delle direttive CCE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- VISTO il D.M. 16/01/2004 n. 44 di "recepimento della direttiva 1999/137CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203", che prevedeva l'obbligo di autorizzazione per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- VISTO che lo stesso decreto ministeriale prevedeva all'art. 9 comma 2 che, entro sei mesi dalla entrata in vigore, le autorità competenti provvedessero a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
- VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308 che abroga sia il D.P.R. 203/88 che il D.M. 44/2004;
- VISTA in particolare la parte quinta al D.Lgs. 152/2006 intitolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera che all'art. 272 comma 2, prevede la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- VISTO il D.Lgs. 128/2010 recante "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009";
- VISTO l'art. 275 comma del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede che l'autorità competente possa adottare un'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

1/5

- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 10 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;
- VISTA l'autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera n. 5562/EM del 11/09/2008 che autorizzava alle emissioni in atmosfera gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
- RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi sopraindicati, di revocare e sostituire l'autorizzazione "generale" n. 5562/EM del 11/09/2008 (impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso);

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" n. 5562/EM del 11/09/2008 (impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le ditte che hanno precedentemente comunicato l'adesione all'autorizzazione generale n. 5562/EM del 11/09/2008 e/o n. 5203/EM del 24/10/2006 e/o n. 4654/EM del 15/12/2004, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione;
- Art. 3 il Gestore degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, stabilimenti esistenti al 1988 o stabilimenti esistenti al 2006) che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 devono presentare preventiva **richiesta di adesione** alla Provincia, e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1/P** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 4 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale.

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

L'amministrazione Provinciale si riserva **altresi** la **facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della pratica

Art. 5 Qualora nello stesso stabilimento siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:

- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia;
- **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).

Art. 6 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale:

- qualora nello stesso stabilimento siano presenti anche attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione, da quelle previste dalle altre autorizzazioni generali e da quelle previste dall'art. 272 comma 1;
- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 7 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 7.1 il gestore degli stabilimenti o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione alla presente autorizzazione generale;
- 7.2 l'avvio dell'attività, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data indicata nella richiesta (allegato 1/P all'autorizzazione generale pulitintolavanderie), tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dall'invio dell'adesione;
- 7.3 nel caso di stabilimenti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta che presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione non è tenuta a comunicare la data di avvio dello stabilimento;
- 7.4 il Gestore deve rispettare il **limite** per le emissioni totali di 20 grammi di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato;
- 7.5 il Gestore deve predisporre un **Piano di Gestione dei Solventi**, secondo le indicazioni allegate (allegato 2/P), **entro 13 mesi** dalla data in cui comunicano di avvalersi della presente autorizzazione ed in caso di successive comunicazioni di modifica sostanziale; il Piano di Gestione dei Solventi dovrà essere aggiornato in seguito con periodicità annuale e conservato presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
- 7.6 il Gestore deve effettuare le **manutenzioni** ordinarie secondo le indicazioni del costruttore dell'impianto;
- 7.7 qualunque anomalia dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, deve comportare la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso;

- 7.8 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;
- 7.9 l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a **dieci anni successivi** all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dell'estabilimento. Almeno **45 giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;
- Art. 8 Eventuali **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
- Art. 9 La presente autorizzazione "generale" **scadrà il 31/05/2021**.
- Art. 10 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed i relativi allegati 1/P e 2/P potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 11 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 12 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 13 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 14 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 15 La Provincia di Padova intende avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.
- Art. 16 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da 5 pagine e dagli allegati 1/P e 2/P.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
(Dott.ssa *M. Dalla Pozza*)

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>